

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio 05.07.07.41/UE

Lo *status* delle ONG nel diritto internazionale

Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 7 luglio 2005

1. Premessa

Le organizzazioni internazionali non governative (in prosieguo ONG) sono costituite da individui, gruppi, enti, associazioni, appartenenti a Stati diversi che, attraverso la creazione, su base volontaria, di una struttura istituzionalizzata, con carattere permanente, agiscono sul piano internazionale per il perseguimento di un fine non lucrativo ⁽¹⁾. Lo svolgimento di un'attività associativa, con la partecipazione di persone fisiche o giuridiche aventi diverse nazionalità o sede in diversi Stati, che prendono l'iniziativa per la costituzione di una struttura stabile ⁽²⁾, fa sì che le ONG assumano una caratterizzazione internazionale, determinata anche dall'attività finalizzata a un'utilità transnazionale e non limitata a uno specifico Stato, senza che abbia rilievo la qualificazione sul piano interno ⁽³⁾.

Mentre le organizzazioni internazionali intergovernative, tra le quali le Nazioni Unite, sono costituite, attraverso la stipulazione di un accordo, da Stati, con fini universali (come risulta, ad esempio, dal preambolo della Carta delle Nazioni Unite) o particolari (come l'Organizzazione mondiale del commercio), le ONG operano, in quasi tutti i casi, in un settore determinato. Esse hanno una struttura, con una sede principale in un determinato Stato, che, attraverso diversi organi, svolge un'attività nell'interesse di soggetti o associazioni che si trovano in vari Stati, uniti dal perseguimento di un obiettivo proprio dell'organizzazione. Se la formazione di un'organizzazione costituita da Stati avviene attraverso un accordo internazionale, le ONG sono costituite con le forme proprie del diritto interno di uno Stato scelto dai fondatori.

Al pari di un'evidente proliferazione delle organizzazioni intergovernative ⁽⁴⁾, anche le ONG, nel corso degli ultimi anni, sono aumentate, sotto il profilo numerico, e hanno "intrecciato" la propria attività con quella delle organizzazioni internazionali, che presentano un legame con il settore di competenza delle diverse ONG.

Queste ultime, proprio per il crescente ruolo all'interno delle organizzazioni intergovernative stanno svolgendo un ruolo progressivamente determinante in settori, alla luce della diversità degli obiettivi, quali quello economico, ambientale, sociologico e giuridico con un'attività propulsiva, consultiva, di partecipazione alle negoziazioni internazionali e persino di controllo dell'esecuzione degli obblighi assunti dagli Stati a seguito della ratifica di trattati internazionali ⁽⁵⁾.

2. Le caratteristiche necessarie per l'acquisizione dello *status* di ONG

Nel diritto internazionale manca un atto universale che individui le caratteristiche delle ONG ⁽⁶⁾, anche se è possibile rintracciare degli elementi che, sia grazie all'intervento della dottrina, sia grazie all'esame di taluni atti internazionali non dotati però di carattere vincolante universale, consentono di puntualizzare gli elementi comuni ai fini di una qualificazione di un'associazione tra le ONG. In particolare, le ONG devono essere dotate di uno Statuto, adottato con un atto o un contratto associativo di diritto interno ⁽⁷⁾, devono avere una struttura stabile e un organo permanente, un fine comune, realizzato attraverso un'attività transnazionale, condiviso da individui o associazioni collocate in diversi Stati membri ⁽⁸⁾. Inoltre, esse non devono perseguire alcun fine di lucro diretto ⁽⁹⁾, non mirando a ripartire un utile tra i membri, ma ad utilizzare gli introiti (ad esempio i proventi del patrimonio immobiliare) per il perseguimento del fine della ONG.

In linea di principio, senza addentrarci nelle diverse teorie avanzate dagli studiosi, le ONG possono essere classificate in organizzazioni semplici (formate solo da individui), composte (soci costituiti da gruppi di individui) e miste (individui e associazioni). Nella maggior parte dei casi esse sono sottoposte alla legislazione di uno Stato, precisato generalmente nell'atto istitutivo o nello Statuto.

Alla luce delle caratteristiche sinora indicate è possibile, tenendo conto dello Statuto istitutivo dell'Unione internazionale del Notariato Latino, adottato a Amsterdam il 25 maggio 1989 e modificato a Valencia il 20 ottobre 2002, evidenziare che tale Unione, al di là dell'espressa previsione di cui all'articolo 1, che però non è vincolante sul piano internazionale in assenza di un'effettività dei requisiti indicati, ha le caratteristiche di una ONG visto che ha una struttura stabile (articolo 7), è costituita da membri con sede in diversi Stati, persegue un obiettivo comune di carattere transnazionale, non ha un fine di lucro perché – come specificato dall'articolo 1, 1° comma – ha lo scopo di "promuovere, coordinare e sviluppare la funzione e

l'attività notarili nel mondo intero, allo scopo di assicurare, mediante la più stretta collaborazione fra i Notariati, la loro dignità e indipendenza per un migliore servizio alle persone e alla società".

Essa, inoltre, in base all'articolo 4, può essere considerata come una ONG "mista" perché costituita non solo dai Consigli Nazionali dei Notariati membri, ma anche da individui poiché consente l'adesione di singoli notai - non considerati però membri ai sensi dell'articolo 3 - appartenenti a uno Stato parte dell'Unione, a condizione che condividano gli ideali dell'Unione e che su tale adesione deliberi il Consiglio permanente (articolo 4).

3. Il ruolo delle ONG all'interno delle organizzazioni intergovernative

Come rilevato in precedenza, quando le organizzazioni, in presenza delle caratteristiche poc'anzi indicate, assumono lo *status* di ONG, pur in assenza di una personalità giuridica internazionale e della titolarità di diritti e obblighi internazionali ⁽¹⁰⁾, possono assumere un ruolo anche nell'ordinamento internazionale grazie allo svolgimento della propria attività all'interno delle organizzazioni intergovernative. A ciò si aggiunga che, in diversi trattati istitutivi propri delle organizzazioni internazionali, si rinvengono elementi che assicurano alle stesse ONG non solo la partecipazione, secondo diverse modalità, alle attività internazionali, ma addirittura la loro stessa esistenza. Ad esempio, l'articolo 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950, prevedendo il diritto alla libertà di associazione, impone agli Stati membri il rispetto di entità organizzate come le ONG. Inoltre, il Protocollo n. 11, che ha modificato il sistema di garanzia dinanzi alla Corte europea, ha sancito il diritto di ricorso individuale alle stesse organizzazioni non governative: in particolare, l'articolo 34 ha stabilito che "La Corte può essere investita di una domanda fatta pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli".

Di conseguenza, una ONG che si ritenga lesa in un diritto (ad esempio in rapporto al diritto di associazione dei propri membri) può, previo esaurimento dei ricorsi interni, agire contro uno Stato parte dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il ruolo delle ONG nelle indicate organizzazioni dipende ed è regolato dagli Statuti dei diversi enti intergovernativi che possono consentire lo svolgimento di funzioni delegate nonché un ruolo consultivo su tematiche particolari. Inoltre, le ONG possono essere chiamate a partecipare a conferenze internazionali, a sedute all'interno delle organizzazioni, in qualità di osservatori, avere incarichi per redigere

testi di convenzioni e svolgere un ruolo d'iniziativa soprattutto per l'adozione di taluni trattati internazionali.

Per accertare quali possibilità e che ruolo possa assumere una ONG, esclusa la sua soggettività internazionale, nelle diverse organizzazioni internazionali occorre, vista l'assenza di regole comuni e universalmente valide, considerare gli Statuti istitutivi delle varie organizzazioni internazionali, con particolare rilievo a quelle che svolgono un'attività, a vario titolo, nel settore giuridico.

A) NAZIONI UNITE

Come sottolineato in precedenza, l'articolo 71 dello Statuto delle Nazioni Unite stabilisce che "il Consiglio economico e sociale può stipulare opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza", riconoscendo così uno *status* a tali organizzazioni pur senza fornire alcuna definizione né in tale norma né in altre disposizioni della Carta. Negli atti successivi, adottati per specificare le caratteristiche delle ONG, quali, ad esempio, la risoluzione 1296 del 23 maggio 1968 (Disposizioni per la consultazione delle Organizzazioni non governative), poi modificata dalla 1996/31 del 25 luglio 1996, sono stati stabiliti alcuni requisiti necessari per l'inquadramento di un'associazione in una ONG, che non si distaccano da quelli descritti nel paragrafo 1, richiedendosi però, in aggiunta, una finalità, per quanto riguarda gli obiettivi, analoga a quella del Consiglio economico e sociale (in sostanza il settore economico, sociale, giuridico, culturale, ambientale, dei diritti umani etc.) e a quella dei suoi organi sussidiari. In particolare, la ONG deve impegnarsi a promuovere il lavoro delle Nazioni Unite, oltre ad avere una diffusione in diversi Stati. Come rilevato nella risoluzione 1996/31, il Consiglio pone particolare attenzione alle organizzazioni che hanno esperti che possono essere utili all'attività del Consiglio. La ONG deve inoltre indicare la propria sede, depositando una copia del proprio Statuto presso l'ufficio del Segretario generale e deve ricevere la maggior parte delle proprie entrate dai membri e da contributi volontari.

All'interno del sistema delle Nazioni Unite, i rapporti con le ONG sono quindi incentrati sulla conclusione di un accordo tra l'organizzazione intergovernativa e le ONG. Ad esempio, per ottenere lo *status* consultivo la ONG deve presentare una richiesta alla sezione NGO (acronimo inglese) presso il Dipartimento degli affari economici e sociali. A seguito di tale lettera, la sezione in oggetto invia un questionario da compilare in inglese o francese che viene poi valutato dal Comitato delle ONG. La decisione finale è del Consiglio economico e sociale.

Oltre a rivestire l'indicato ruolo consultivo, le ONG possono essere affiliate al Dipartimento delle informazioni pubbliche (DPI) a condizione che supportino e ri-

spettino i principi della Carta delle Nazioni Unite, abbiano una funzione compatibile con i principi della Carta, abbiano una finalità no-profit, siano riconosciute a livello internazionale, si impegnino e abbiano gli strumenti per realizzare gli obiettivi fissati, svolgano in modo continuativo (almeno tre anni) la propria attività, presentino un bilancio annuale certificato, abbiano uno statuto e un sistema trasparente nella struttura della stessa ONG (si allega l'*accreditation form* ⁽¹¹⁾). Per ottenere tale *status* di ONG associata queste organizzazioni devono spedire una lettera ufficiale al DPI, con una descrizione dell'ente e delle attività svolte. Questa prima parte della procedura dura, in via generale, da tre a sei mesi. Completate le diverse formalità, il DPI *Committee*, che si riunisce due volte l'anno, delibera sull'attribuzione dello *status*. La ONG deve poi indicare i rappresentanti presso le Nazioni Unite che saranno invitati a seguire un programma di orientamento sul sistema dell'ONU. Accanto al ruolo consultivo e associato, le ONG possono chiedere di essere accreditate a partecipare a una specifica conferenza sui temi dei quali si occupano ⁽¹²⁾. In questo modo si garantisce alle ONG un ruolo nella preparazione di atti internazionali. Le ONG possono richiedere di essere accreditate – come precisato nella parte VII dell'indicata risoluzione – presentando una richiesta al Segretario della Conferenza. A quest'ultimo compete una valutazione preliminare. Una volta accreditate, le ONG possono presentare documenti sul tema oggetto della conferenza.

Nel settore giuridico, con risvolti più pratici rispetto agli altri organi, è impegnata soprattutto la *United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), organo sussidiario delle Nazioni Unite, che si propone, tra l'altro, di adottare trattati e Model Law (ad esempio quello sul commercio elettronico del 1996 e quello sulla firma elettronica del 2001) soprattutto nel settore del diritto del commercio internazionale per una progressiva armonizzazione. Alle riunioni dell'UNCITRAL, oltre ai rappresentanti degli Stati membri eletti che rappresentano le diverse aree geografiche, possono partecipare le ONG interessate.

B. CONSIGLIO D'EUROPA

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede, grazie a un emendamento introdotto dal Comitato dei Ministri nel 1951, che lo stesso Comitato possa, a nome del Consiglio d'Europa, concludere accordi, soprattutto a fini consultivi, con le ONG che si occupano di materie di competenza del Consiglio d'Europa.

Nell'ambito dello stesso Consiglio è stata adottata, a Strasburgo, il 24 aprile 1986, la Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative, dalla quale è possibile trarre alcuni elementi per individuare le caratteristiche che una ONG deve presentare. Tale Con-

venzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1991, ma ratificata al 6 maggio 2005 solo da dieci Stati ⁽¹³⁾, chiarisce, all'articolo 1, che le ONG, ai sensi della Convenzione, devono avere un obiettivo non lucrativo di interesse internazionale, essere costituite con un atto al quale è applicabile il diritto interno di uno Stato Parte, esercitare un'effettiva attività in almeno due Stati, avere una sede sul territorio di una parte alla Convenzione. Come specificato nel rapporto esplicativo, non sono necessarie particolari e rigide procedure per la classificazione di una ONG, ma è richiesto, come condizione minima, che il fine non sia lucrativo (nel senso che non deve mirare al beneficio economico dei suoi membri) e che non coincida con l'esercizio di prerogative proprie dei poteri pubblici. Il riconoscimento della personalità giuridica in uno Stato contraente consente l'attribuzione della suddetta personalità in tutti gli altri Stati contraenti senza necessità di alcuna procedura.

Il Consiglio d'Europa, inoltre, prevede per le ONG, la possibilità di ottenere lo *status* di partecipante all'attività del Consiglio ⁽¹⁴⁾, previa compilazione dell'*application form* disponibile nel sito web e di una procedura di accertamento di alcuni requisiti. Nella richiesta di ammissione, oltre a indicare l'obiettivo perseguito e l'ambito geografico di attività, la ONG deve segnalare le aree di possibile cooperazione con il Consiglio d'Europa, tra le quali, accanto al settore dei diritti umani, sono incluse le attività riguardanti l'adozione di misure antiriciclaggio, la valutazione e il miglioramento dell'efficienza della giustizia, l'attività di *law making* (linee d'azione I e V). Il ruolo delle ONG all'interno del Consiglio d'Europa si è andato via via rafforzando: lo si può evincere anche dal cambiamento dello *status* da consultivo a partecipante (risoluzione del Comitato dei Ministri (2003)8 ⁽¹⁵⁾). Una volta ottenuto tale *status* gli organi del Comitato dei Ministri, i Comitati di esperti, possono coinvolgere le ONG, raggruppate per settori all'interno del Liaison Committee ⁽¹⁶⁾, nelle diverse attività.

Queste ONG possono inviare dossier, ricevere i documenti dell'Assemblea parlamentare, ottenere facilitazioni per partecipare alle sedute, essere invitate in qualità di osservatori a specifici lavori dei Comitati. Tra gli obblighi delle ONG, vi è quello di trasmettere ogni quattro anni un rapporto al Segretario generale con l'indicazione dei lavori ai quali esse hanno partecipato e le azioni prese per assicurare il rispetto degli atti adottati all'interno del Consiglio d'Europa.

Nell'elenco disponibile nel sito internet, aggiornato al 2005, risulta che l'Unione internazionale del Notariato latino è tra le ONG accreditate.

Un settore nel quale appare utile un ruolo del Notariato è quello degli studi in materia di efficienza della giustizia. Nell'ambito del settore degli affari giuridici e in particolare nel sotto-settore "*Improving the independence and the operation of justice*" è stata istituita la *European Commission for Efficiency of Justice* (CEPEJ) che ha adottato, nel 2004, il rapporto relativo alla situazione nel 2002 sull'efficienza

della giustizia in Europa. Tale rapporto, stilato grazie alle risposte a un articolato questionario fornite dai Ministeri della giustizia di 40 Stati, ha consentito di raccogliere dati quali durata dei processi, attività svolte da magistrati, spese per la giustizia e altro.

Nella riunione tenutasi a Strasburgo il 26 aprile 2005, la CEPEJ ha deciso una modifica del questionario che sarà spedito per fare il punto della situazione nel 2004, includendo, tra l'altro, una sezione sulle attività dei notai.

C. COMUNITÀ EUROPEA

Nel Trattato Ce non vi è alcuna disposizione che regolamenti il ruolo delle ONG all'interno della Comunità, che però hanno raggiunto, in via generale, un'intensificazione di contatti con le istituzioni europee.

In particolare, la Commissione europea e le specifiche Direzioni generali hanno instaurato rapporti con le ONG nei diversi settori di competenza soprattutto nel corso di conferenze. In alcuni casi, come sottolineato nello studio del 2000 della Commissione europea presieduta a quel tempo da Prodi, intitolato "The Commission and Non-Governmental Organisations: Building a Stronger Partnership" i contatti con le ONG possono aver luogo invitando le indicate organizzazioni a partecipare a comitati consultivi proprio nel corso di formali processi di consultazione. Tuttavia, è da rilevare che la Commissione europea, a differenza delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, non ha dato il via alla costituzione di un formale *status* consultivo per le ONG, non prevedendo, in sostanza, a quanto ci risulta, un sistema di accreditamento.

Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, prevede all'art. III-327 che l'Unione intraprenda "ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite ... L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali", espressione che all'interno del Trattato sembra però riferirsi a quelle intergovernative.

D. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

Questa organizzazione (OMC) è stata costituita il 15 aprile 1994. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995, a seguito di una sostanziale trasformazione del GATT. Ad essa aderiscono gli Stati con il fine di eliminare gli ostacoli al commercio. Un settore al centro dell'interesse dell'OMC è quello dell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi, di cui si occupa in via principale il Consiglio per lo scambio dei servizi, organo sussidiario dell'organizzazione.

E. BANCA MONDIALE

L'*International Bank for Reconstruction and Development*, più nota come Banca mondiale, istituita con l'accordo di Washington del 7 dicembre 1945, di cui fanno parte solo gli Stati membri del Fondo monetario internazionale, raggiunto l'obiettivo primario della ricostruzione economica dopo il Secondo conflitto mondiale, ha intensificato la sua attività in altri settori quali lo sviluppo delle capacità produttive degli Stati. E' altresì opportuno ricordare che un intero settore è intitolato al "Diritto e Giustizia" ("*Law and Justice*"), nel quale gli esperti giuridici della Banca Mondiale lavorano con le ONG, avvocati, esperti. Anche se non espressamente contemplato nello Statuto, la Banca Mondiale svolge la propria attività in collegamento con diverse ONG classificate all'interno della Banca Mondiale con la denominazione di "*Civil Society Organizations*" (CSO). Nella direttiva operativa 14.70 la Banca Mondiale ha definito le ONG come "private organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interests of the poor, protect the environment, provide basic social services, or undertake community development". Come sottolineato in uno studio della *Duke University* la Banca Mondiale ha contatti con due categorie di ONG: operative e di sostegno ⁽¹⁷⁾. Le prime realizzano diversi progetti finanziati dalla Banca Mondiale, le seconde svolgono un ruolo di "pressione" sull'attività della stessa Banca.

F. OCDE

L'*Organisation for economic Cooperation and Development* (OECD o OCSE, nell'acronimo italiano), il cui trattato istitutivo è stato adottato a Parigi il 14 dicembre 1960 ed è entrato in vigore il 30 settembre 1961, è impegnata anche nello svolgimento di diversi studi giuridici. Attraverso i diversi Comitati, l'OCSE ha relazioni con le ONG che rientrano nell'ambito delle CSO.

G. INTERNATIONAL COMMISSION ON CIVIL STATUS (ICCS)

Questa organizzazione è stata costituita il 30 settembre 1948 ed è un ente di carattere misto perché è costituito da rappresentanti degli Stati, tra i quali l'Italia e da individui, professionisti impegnati nel settore. Il 29 settembre 1949, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera hanno firmato il Protocollo sul riconoscimento ufficiale della Commissione internazionale di Stato civile. L'Italia ha aderito nel 1958. La sede è a Strasburgo, con basi nazionali nei diversi Stati (il francese è la lingua ufficiale). L'obiettivo è quello di predisporre testi di convenzione al fine di

armonizzare le regole sullo stato civile, sul diritto di famiglia e favorire la circolazione dei documenti e la cooperazione tra autorità nazionali dei diversi Stati parti.

Marina Castellaneta

-
- (1) Per Draetta, *Principi di diritto delle organizzazioni internazionali*, Milano, 1997, in specie p. 24, le organizzazioni internazionali non governative "sono costituite da privati appartenenti a Stati diversi e, pur svolgendo un'attività di tipo transnazionale, sono rette dal diritto interno dello Stato in cui hanno la sede". Al pari delle organizzazioni governative possono avere un carattere regionale o universale. "Il loro finanziamento – prosegue Draetta – è assicurato da contributi privati, mentre la percentuale di contributi pubblici ammessa è in genere sottoposta ad un tetto volto a salvaguardare l'indipendenza dell'organizzazione" (p. 24). Si veda anche Cassoni, *I criteri di classificazione delle organizzazioni non governative*, in *Diritto internazionale*, 1967, p. 295 ss., il quale, sottolineando le non convincenti ricostruzioni effettuate dalla dottrina, ritiene che una soluzione al problema delle classificazioni "può, forse, essere trovata utilizzando come criterio di classificazione i caratteri dell'atto costitutivo dell'ente, con la conseguenza che dovrebbero essere considerate organizzazioni intergovernative quelle create mediante un accordo internazionale e, viceversa, organizzazioni non governative quelle costituite mediante un atto o contratto associativo di diritto interno" (p. 301).
 - (2) V. Zanghì, *Diritto delle Organizzazioni internazionali*, Torino, 2001, p. 12, il quale sottolinea che le organizzazioni non governative sono "forme associative non costituite a livello di governi e quindi non fra Stati", bensì a seguito di "un'iniziativa privata che può essere assunta da un gruppo di persone fisiche ovvero anche di persone giuridiche"; Socini Leyendecker, *Osservazioni sulla rilevanza delle organizzazioni non governative nella comunità internazionale*, in *Studi in onore di Giuseppe Sperduti*, Milano, 1984, p. 697 ss.
 - (3) Come sottolineato nel rapporto del 2003, adottato dal Consiglio d'Europa, relativo ai principi fondamentali sullo *status* delle organizzazioni non governative in Europa, le ONG, che non sono guidate nella propria attività dalle autorità pubbliche, possono essere definite, sul piano interno, in diversi modi. Esse prendono infatti il nome di associazioni, fondazioni, società no-profit, etc., rendendo quindi necessaria una qualificazione non in base al *nomen*, ma sui requisiti sostanziali che, ad esempio, portano all'esclusione dei partiti politici.
 - (4) V. Saulle, *Lezioni di organizzazione internazionale*, Napoli, 2 ed., 2002.; Camdessus, *Organisations Internationales et Mondialisation*, in *Recueil des Cours*, 2002, vol. 294, p. 17 ss.
 - (5) Cfr. Varella, *Le rôle des organisations non-gouvernementales dans le développement du droit international de l'environnement*, in *Journal de droit international*, 2005, p. 41 ss.
 - (6) L'articolo 71 della Carta delle Nazioni Unite, ad esempio, si limita a stabilire che "il Consiglio economico e sociale può stipulare opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza", senza fornire alcun ulteriore chiarimento.
 - (7) Con riferimento ai problemi internazionalprivatistici v. Bertoli, *The legal status of non-governmental organisations in private international law*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004, p. 103

ss., il quale ha specificato che "As long as no customary rule or treaty provision confer NGOs a different or privileged status, it necessarily follows that they may only operate as subjects of municipal law".

- (8) V. Sands e Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, 5 ed., London 2001, p. 4 ss.
- (9) V. Benvenuti, *Organizzazioni internazionali non governative*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Milano, 1990, p. 1 ss., il quale ha evidenziato che le ONG sono un "mezzo delle quali quegli individui o entità, associati, tendono, servendosi appunto delle possibilità offerte dai diritti interni dei vari Stati e nei limiti di queste, a raggiungere in maniera più efficace, perché si muovono in un'ottica e in un campo d'attività materialmente internazionali, gli scopi che si prefiggono" (p. 1).
- (10) Giova ricordare, per quanto in posizione minoritaria, che, ad avviso, di Socini Leyendecker, *Osservazioni sulla rilevanza delle organizzazioni non governative nella comunità internazionale*, cit., p. 704, "si può riscontrare una tendenza in questo senso [verso una soggettività internazionale] come pure in favore del riconoscimento della personalità internazionale degli individui".
- (11) Ulteriori informazioni possono essere ricavate dal sito <http://www.un.org/dpi/ngosection>.
- (12) Come sottolineato da Aston, *The United Nations Committee on Non-governmental Organizations: Guarding the Entrance to a Politically Divided House*, in *European Journal of International Law*, 2003, p. 943 ss., le ONG possono instaurare rapporti di collaborazione con i singoli organi delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati.
- (13) Si tratta dell'Azerbaijan, Belgio, Cipro, Francia, Grecia, Portogallo, Slovenia, Svizzera, Repubblica di Macedonia, Regno Unito.
- (14) Si veda nel sito <http://www.coe.int/T/E/NGO>.
- (15) Con la risoluzione (2003)9 il Comitato dei Ministri ha adottato le regole per una partnership tra Consiglio d'Europa e ONG nazionali, con le quali il Consiglio può concludere accordi.
- (16) Si tratta di un organo di collegamento tra le ONG e il Consiglio d'Europa, costituito da venticinque membri, che si riunisce quattro volte l'anno.
- (17) Si veda lo studio nel sito <http://docs.lib.duke.edu/igo/guides/ngo/define.htm>

(Riproduzione riservata)